



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 85

Del 26/01/2023

Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E

PATRIMONIO

Classificazione: 06-11-09 2023/1

Oggetto: INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ O COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.400,00 (IVA COMPRESA) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI VARI STRETTAMENTE CORRELATI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEGLI EDIFICI PREDETTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - AFFIDAMENTO LAVORI AD OPERATORI ECONOMICI DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marco Conti, con la quale

Si informa

- che per assicurare la puntuale e costante manutenzione e gestione degli edifici sedi di istituti scolastici di proprietà o competenza della Provincia di Ravenna, al fine di garantirne appropriate condizioni di sicurezza, agibilità e decoro ambientale, si rende necessario eseguire numerosi e differenziati interventi conservativi degli edifici stessi, mediante la pronta esecuzione di lavori non preventivabili a priori nella quantità e nella qualità, da aggiudicarsi a ditte specializzate nel settore;

- che al fine di non pregiudicare la continuità delle operazioni manutentive e la tempestività degli interventi, si rende indispensabile individuare preventivamente le categorie di lavori ritenute necessarie, l'importo stimato e l'affidatario in grado di eseguire le prestazioni richieste al momento del verificarsi del bisogno;

- che per garantire la pronta esecuzione di interventi necessari a prevenire un pericolo per la salute e l'incolumità degli utenti degli edifici predetti e per esigenze improrogabili, urgenti od obbligatorie, si ritiene di impegnare la somma di euro 85.400,00 (IVA compresa) all'Art. Peg 12003/105 "Spese per il servizio energia e per i servizi di riscaldamento in genere relativo agli edifici scolastici ed al provveditorato agli studi" del bilancio 2023 per l'esecuzione di interventi idraulici sugli impianti di riscaldamento e sulle apparecchiature idrauliche all'interno delle Centrali Termiche degli edifici scolastici provinciali ed assistenza muraria necessaria agli interventi idraulici sopra menzionati;

Si riferisce

- che l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., stabilisce che:

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

- che l'art. 32 comma 2 del predetto Decreto Legislativo stabilisce che:

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

- che l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, e modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 29 luglio 2021 n. 108, stabilisce che:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

.....
Si riferisce ancora

- che l'art.1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che:

504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».;

- che l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni stabilisce che:

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento;

- che le norme predette non prevedono l'obbligo di fare ricorso al MEPA per i lavori di manutenzione, e pertanto si può procedere autonomamente;

Si rappresenta

- che gli operatori economici elencati nell'Allegato A) hanno sempre manifestato elevata capacità tecnica e professionale, affidabilità e rapidità operativa nonché hanno sempre offerto requisiti di economicità in rapporto alla qualità della prestazione (con applicazione degli stessi prezzi per lavori analoghi che vengono tuttora mantenuti), dimostrati in analoghi lavori già svolti per questa Provincia o per altri Enti nelle scorse stagioni, raggiungendo un elevato grado di soddisfazione della committenza;

- che tali lavori non rientrano per natura e per durata tra i casi specificati nell'art. 26, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, essendo da eseguirsi su più sedi scolastiche, e che non occorre elaborare il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza), ma sarà cura del datore di lavoro rispettare le disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, fermo l'obbligo per il Committente di predisporre il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza) nei tempi e con le modalità previste dal decreto predetto, qualora si verificassero situazioni attualmente non prevedibili che portino i lavori a rientrare per natura e per durata tra i casi specificati nell'art. 26, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;

Si informa ancora

- che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, prevista entro la scadenza del 31/03/2023, come da rinvio disposto con decreto del Ministro degli Interni del 13/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 – Serie Generale del 19/12/2022, decorre il regime di esercizio provvisorio, come disciplinato dall'art. 163 del D.LGS. N. 267/2000;

- che con Atto del Presidente n. 147 del 29/12/2022 avente ad oggetto "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2023 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del piano esecutivo di gestione 2023" sono state dettate le disposizioni per la gestione delle spese nel periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio di previsione, in particolare si autorizzano i dirigenti ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese declinate dall'art. 163 del TUEL dando atto che, fermi gli obiettivi predeterminati per il 2022, le dotazioni finanziarie si intendono individuate in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, degli stanziamenti previsti nell'esercizio 2023 del bilancio triennale approvato 2022-2024;

- che sono escluse dalle limitazioni del regime di esercizio provvisorio, oltre alle spese tassativamente regolate dalla legge e quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

- che la spesa in oggetto è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

e si propone pertanto

- di impegnare la complessiva spesa di euro 85.400,00 (IVA compresa) all'Art. Peg 12003/105 "Spese per il servizio energia e per i servizi di riscaldamento in genere relativo agli edifici scolastici ed al provveditorato agli studi" del bilancio 2023 per l'esecuzione dei lavori specificati nell'Allegato A) al presente provvedimento, occorrenti per la manutenzione e gestione degli impianti termici ed apparecchiature all'interno delle Centrali Termiche degli edifici sedi di istituti scolastici ed assistenza muraria necessaria all'esecuzione degli interventi idraulici, necessari a prevenire un pericolo per la salute e l'incolumità degli utenti degli edifici stessi, e per soddisfare esigenze improrogabili, urgenti e obbligatorie relative al normale funzionamento delle attività scolastiche;

- di affidare, per i motivi sopraindicati, l'esecuzione dei lavori medesimi agli operatori economici elencati nel suddetto Allegato A) per gli importi a fianco di ciascuno indicati;

- di dare atto che i lavori predetti saranno inseriti in contabilità semplificata e saranno liquidati mediante apposizione del visto del responsabile del procedimento sulle fatture di spesa - previa redazione di liste in economia - da allegare alle fatture stesse, tenendo conto delle tariffe locali vigenti al momento della esecuzione dei lavori derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del settore di riferimento;

- di individuare quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e incaricato delle valutazioni contabili relative ai suddetti lavori l'Ing. Marco Conti;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con Legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 147 del 29/12/2022 ad oggetto “DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023”;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 66 del 30/09/2022 ad oggetto “Attribuzione ad interim all'Ing. Paolo Nobile delle funzioni di dirigente del Settore edilizia scolastica e patrimonio”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

- DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro 85.400,00 (IVA compresa) all'Art. Peg 12003/105 “Spese per il servizio energia e per i servizi di riscaldamento in genere relativo agli edifici scolastici ed al provveditorato agli studi” del bilancio 2023 per l'esecuzione dei lavori specificati nell'Allegato A) al presente provvedimento, occorrenti per la manutenzione e gestione degli impianti termici ed apparecchiature all'interno delle Centrali Termiche degli edifici sedi di istituti scolastici ed assistenza muraria necessaria all'esecuzione degli interventi idraulici, necessari a prevenire un pericolo per la salute e l'incolumità degli utenti degli edifici stessi, e per soddisfare esigenze improrogabili, urgenti e obbligatorie relative al normale funzionamento delle attività scolastiche;
- DI AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, e modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'esecuzione dei lavori stessi agli operatori economici elencati nel predetto Allegato A) per gli importi a fianco di ciascuno indicati;
- DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo agli operatori economici si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- DI DARE ATTO che i lavori predetti saranno inseriti in contabilità e saranno liquidati mediante apposizione del visto del responsabile del procedimento sulle fatture di spesa - previa redazione di liste in economia - da allegare alle

fatture stesse secondo le modalità e le tariffe locali vigenti al momento della esecuzione dei lavori derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del settore di riferimento;

- DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2023	€ 85.400,00
TOTALE	€ 85.400,00

- DI INDIVIDUARE quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e incaricato delle valutazioni contabili relative ai suddetti lavori l'Ing. Marco Conti;
- DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 9 “RDO tramite richiesta di invio offerte via PEC”;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220101 “Manutenzione ordinaria edile, impiantistica ed energetica. Gestione tecnica degli edifici.” del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, nelle more dell’approvazione del PEG/PDO – anno 2023;
- DI DARE ATTO che si è verificata l’inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____